

ART. 32.

Sopprimerlo.

***32. 1.** Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Sopprimerlo.

***32. 2.** Rondini, Allasia.

Sopprimerlo.

***32. 3.** Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

Sopprimerlo.

***32. 4.** Castiello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.

1. Il Governo, al fine di ampliare la libertà di iniziativa economica, garantendo in ogni caso e primariamente la professionalità e l'indipendenza del servizio farmaceutico a tutela della salute dei cittadini, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società titolari di farmacia. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la FOFI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della farmacia in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società

cooperative, il cui capitale sociale sia detenuto in maggioranza da farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni;

b) prevedere che le società titolari di farmacia abbiano come oggetto esclusivo la gestione di farmacie;

c) nel rispetto del principio della trasparenza, prevedere che le società titolari di farmacia siano iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale dei farmacisti nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, con l'indicazione dello statuto e dei nominativi dei soci ed ogni successiva variazione;

d) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico dei farmacisti ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

e) prevedere che, in armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e della tutela della concorrenza, le società di cui al comma 1 possano essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale;

f) prevedere le incompatibilità tra la partecipazione, diretta o indiretta, alla società titolari di farmacia con le attività di produzione del farmaco, informazione scientifica del farmaco, e l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alle prescrizione di farmaci;

g) disciplinare la direzione delle farmacie gestite dalle società titolari di farmacia, prevedendo comunque l'attribuzione della stessa ad un farmacista iscritto all'albo; m) prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni delle norme attuative della presente legge delega».

32. 5. Vignali, Bernardo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32

(Vendita dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».

32. 6. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e d).

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» *con le seguenti:* iscritto all'albo.

***32. 8.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e d).

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» *con le seguenti:* iscritto all'albo.

***32. 41.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni *con le seguenti:* iscritto all'albo.

****32. 10.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni *con le seguenti:* iscritto all'albo.

****32. 40.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» *con le seguenti:* iscritto all'albo;

sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 4-bis la parola: «quattro» è sostituita con: «cinquanta».

***32. 9.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» *con le seguenti:* iscritto all'albo;

sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 4-bis la parola: «quattro» è sostituita con: «cinquanta».

***32. 38.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

1. Sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;»

2. Alla lettera c) sostituire le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: «iscritto all'albo».

****32. 11.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

1. Sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;»

2. Alla lettera c) sostituire le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: «iscritto all'albo».

****32. 39.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32. 7. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: le società di capitali.

32. 42. Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: a responsabilità limitata

aggiungere le seguenti: la cui maggioranza sia detenuta da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

32. 12. Prodani.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di capitali di cui al precedente periodo possono detenere fino ad un massimo di quote, della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

Conseguentemente:

1. sopprimere la lettera e);

2. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «2. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, che a partire dal 1° gennaio 2016:

a) abbassa il *quorum* del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;

b) stabilisce modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per l'abilitazione alla titolarità. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.»

32. 33. Castiello.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a responsabilità limitata, *aggiungere le seguenti:* Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società. Le attività delle società capitali quali titolari di farmacia, sono incompatibili con qualsiasi altra attività da esse esplicata nel settore della produzione, distribuzione intermedia e informazione scientifica del farmaco.

32. 44. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

Alla lettera a) del comma 1, alinea 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le società di capitali di cui al precedente periodo possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

32. 43. Castiello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».

b-bis. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

2-ter. Al fine di garantire la salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie; di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 4 è abrogato.

2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;

al comma 1 dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.

32. 13. Galperti, Donati, Marco Di Maio.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».

b-bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso dei requisiti di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

2-ter. Al fine di garantire la salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine

di evitare la formazione di posizioni dominanti, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cinquanta farmacie; di non più dei dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 4 è abrogato.

2) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;

al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.

32. 35. Vignali, Bernardo.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir

meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e le sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-*bis*) il comma 4 è abrogato.

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

4-*bis*. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare direttamente o indirettamente dell'esercizio di non più di dieci farmacie.

3) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;

al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.

32. 14. Galperti, Donati, Marco Di Maio.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».

b-*bis*) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il

capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 4 è abrogato.

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare direttamente o indirettamente dell'esercizio di non più di dieci farmacie.

3) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;

al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.

32. 36. Vignali, Bernardo.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso e al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: «e sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni

variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni».

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la trasparenza del servizio farmaceutico territoriale, prevenendo altresì conflitti di interesse, il capitale sociale delle società di cui al comma 1 deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e iscritti all'albo professionale. Le quote devono essere nominative. Il venir meno delle condizioni previste dal presente articolo costituisce causa di decadenza della titolarità e di scioglimento della società, salvo che essa non abbia provveduto a ristabilire le condizioni previste dal presente articolo nel termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, l'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo e la sedi farmaceutiche nelle quali le società operano diventano vacanti.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 4 è abrogato.

2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo la parola: «partecipazione» sono aggiunte le parole: «diretta e indiretta»;

al comma 1 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

d) con l'esercizio di professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di farmaci;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla qualità di socio, se nel termine perentorio di sei mesi questi non abbia provveduto a rimuovere le cause di incompatibilità.

32. 34. Vignali, Bernardo.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;

Conseguentemente:

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni *con le seguenti:* iscritto all'albo.

***32. 15.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse;

Conseguentemente:

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni *con le seguenti:* iscritto all'albo.

***32. 37.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.

****32. 16.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;

2-bis) Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.

****32. 53.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci

professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

***32. 17.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

***32. 54.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.

Nel caso in età il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.

****32. 18.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.

Nel caso in età il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.

****32. 52.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente;

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.

***32. 19.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente;

b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma

2-bis) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.

***32. 32.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

32. 55. Castiello.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nel rispetto delle esigenze di tutela della salute dei cittadini, in armonia con il principio della programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di evitare il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di 50 farmacie; di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e di non più del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

d-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: 4-bis. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dell'articolo 15 della legge n. 287/1990.

32. 56. Vignali, Bernardo.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) al comma 9 le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

32. 58. Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) al comma 9 le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

32. 20. Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore a conclusione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

32. 65. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

***32. 29.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

***32. 48.** Capezzone, Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: «di ruolo» aggiungere le parole: «a tempo pieno» e al comma 2 dopo la parola: «dipendente» aggiungere le parole: «a tempo pieno».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «a tempo pieno».

***32. 21.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: «di ruolo» aggiungere le parole: «a tempo pieno» e al comma 2 dopo la parola: «dipendente» aggiungere le parole: «a tempo pieno».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «a tempo pieno».

***32. 50.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente

nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

1-ter. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma *1-bis*.

1-quater. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come disposto dal comma *1-ter*, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

1-quinquies. Agli esercizi commerciali di cui al comma *1-ter* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

1-sexies. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il SSN stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

1-septies. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Limitatamente alla vendita dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c-bis*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

32. 26. Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Lo 0,8 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 60. Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'1 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 59. Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il 3 per cento dei profitti (utili) delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nei caso

delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 62. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il cinque per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 61. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i dispositivi medici, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché i farmaci per uso ospedaliero o comunque in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale».

32. 27. Librandi, Sottanelli, Galgano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 92 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: «dipendono» aggiungere le seguenti: «ovvero alle farmacie».

* **32. 24.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 92 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: «dipendono» aggiungere le seguenti: «ovvero alle farmacie».

* **32. 51.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, che a partire dal 1° gennaio 2016: *a)* abbassa il quorum del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi; *b)* stabilisce modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, ove il sistema sanitario lo necessiti, assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.

32. 73. Castiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.

32. 66. Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscriverne la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla

legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 67. Lorefice, Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscriverne a società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 30 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 68. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscriverne la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 50 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei

farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvò che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 69. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.

* **32. 25.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.

* **32. 63.** Capezzone, Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «compiuto sessanta anni di età» aggiungere le seguenti: «e che non siano proprietari di una sede farmaceutica, ovvero che non ne abbiano alienata una nei 5 anni precedenti».

32. 64. Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti

italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto».

* **32. 23.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto».

* **32. 57.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di citi al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una

società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.

6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti».

**** 32. 22.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.

6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti».

**** 32. 47.** Capezzone, Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

(Regime disciplinare delle società).

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

*** 32. 28.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

(Regime disciplinare delle società).

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

* **32. 49.** Marti, Laffranco, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Fucci, Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5000 euro».

32. 46. Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito provinciale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5000 euro».

32. 45. Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:

«7. Le farmacie comunali che abbiano chiuso in perdita due esercizi consecutivi sono poste in vendita dal comune, con procedure ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. Il Comune può mantenerne la titolarità solo nel caso in cui la procedura si concluda senza esito per mancanza di offerte. In tal caso, se la farmacia continua a maturare perdite, il Comune è tenuto a ripetere la procedura di vendita decorso un anno dalla conclusione della procedura precedente. Ai fini del presente comma si tiene conto anche degli ultimi due esercizi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

32. 31. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni dopo le parole «che vi sia» è aggiunta la seguente: «almeno».

32. 30. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole «3.300 abitanti», con le parole «2.000 abitanti».

32. 70. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino.

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

Art. 32-bis.

(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.

32. 048. Donati, Galperti.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.

32.075. Vignali, Bernardo.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Farmacia dei servizi).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni.

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.».

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

c-ter) Gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai

requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi.

32.074. Vignali, Bernardo.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).

1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.

32.077. Vignali, Bernardo.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).

1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.

32.049. Donati, Galperti.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il SSN).

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

32.0116. Giuseppe Guerini.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL
2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.
3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle Seggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.
6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 32-ter.

(Titolarietà della farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purchè detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 32-quater.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 32-quinquies.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

32.0108. Marco Di Stefano.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza ulteriori oneri a carico del Sistema sanitario nazionale in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN. Queste ultime, a seguito di comunicazione al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), costituiscono esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora siano in possesso del codice di tracciabilità dei farmaci rilasciato dal Ministero della salute e dell'apposita autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di una ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneità del farmacista, il rispetto delle procedure amministrative, l'agibilità e lo stato dei locali e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere situata ad una distanza inferiore a 200 metri dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non

convenzionata, la conformità alle leggi e ai regolamenti urbanistici, il possesso e la dotazione degli strumenti e delle attrezzature idonee allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 32-ter.

(Titolarietà della farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, il farmacista che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, di maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 32-quater.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 32-quinques.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come disciplinate dagli

articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

32. 0118. Piazzoni, Capone.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33

(Requisiti per il trasferimento l'assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia).

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, dopo le parole: «per il trasferimento» sono aggiunta le seguenti: «l'assegnazione e l'acquisizione», dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di quote delle società di cui all'articolo 7 dello legge 8 novembre 1991 n. 362», dopo le parole: «ai fini» sono aggiunte le parole: «dell'assegnazione e» e dopo le parole: «della titolarità di una farmacia» sono aggiunte le seguenti: «e di quote delle società di coi all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362».

32. 070. Famiglietti.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma

10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE , relativa ai servizi del mercato interno", gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 100 metri.

32. 0109. Marco Di Stefano.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica).

1. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati

i medicinali, come disposto dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

4. Agli esercizi commerciali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

32. 0115. Giuseppe Guerini.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 102 del TULLSS).

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Art. 102.

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.

32. 076. Vignali, Bernardo.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Profilo professionale del podologo)

1. In deroga all'articolo 4, comma 2, della legge 29 febbraio 1999, n. 42, coloro i quali abbiano conseguito un titolo o un attestato, entro il 17 marzo 1999, nel rispetto della normativa vigente prima della istituzione del profilo sanitario di podologo, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 666, ed abbiano svolto attività anche in forma di impresa e di carattere non sanitario, possono comunque continuare a svolgere l'attività cui detto titolo o attestato si riferiva.

32. 0121. Lenzi.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi di diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza e delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di medicine complementari 2014-2023, con decreto del Ministro della salute da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le competenze attribuite ai praticanti l'osteopatia.

2. All'attuazione del presente articolo l'amministrazione interessata provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

32. 0125. Polidori, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.

32. 0132. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è

aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»

1-ter. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun servizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

32. 0119. Piazzoni, Capone.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono essere venduti, esclusivamente da farmacisti abilitati e iscritti all'ordine professionale, anche i medicinali di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

b) il comma 1-bis è abrogato.

32. 0133. Tidei.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia.

32. 066. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al

pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.»

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente testo:

1-*bis*. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.

32. 060. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun

esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

32.0111. Galgano, Sottanelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.»

2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.»

32.0110. Marco Di Stefano.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

successive modificazioni.»

2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

32. 0129. Carella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C-bis)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Limitatamente alla vendita dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

32. 0117. Giuseppe Guerini.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33

(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo le parole «si applica il disposto dell'articolo 8, comma 4» sostituire le parole da «per tali prodotti» fino a «praticata in Italia» con: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella

indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica».

32.082. Pagano.

Dopo l'articolo 32 aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.

(Comunicazione di Convegni o congressi e altri incontri riguardanti gli integratori alimentari).

1. Ogni impresa produttrice di integratori alimentari inclusi nell'apposito registro compilato dal Ministero della Salute che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di integratori alimentari della stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere all'AIFA, competente per analoghe segnalazioni in ambito farmaceutico, almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:

a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;

b) sede e data della manifestazione;

c) destinatari dell'iniziativa;

d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e gli integratori di cui l'impresa è titolare, programma e rationale della manifestazione;

e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;

f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entità e le modalità dello stesso, nonché eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.

2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più imprese produttrici di integratori alimentari, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.

3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica.

4. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri

per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori.

L'ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità della manifestazione. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educativo su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'AIFA e pubblicati sui siti istituzionali delle strutture sanitarie interessate nell'apposita sezione «amministrazione trasparente». La pubblicazione deve avere cadenza trimestrale.

5. L'impresa può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento. L'impresa o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA il consuntivo analitico delle spese.

6. L'AIFA non autorizza manifestazioni all'estero. Per quelle che comportano, per l'impresa organizzatrice, un onere superiore a 15.000,00 euro, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quaranta cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.

7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di integratori alimentari, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di medici e farmacisti su tematiche comunque attinenti gli integratori alimentari.

9. Le imprese di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti un congresso, un convegno

o una riunione su tematiche che non attengono agli integratori alimentari dalle stesse prodotti o commercializzati, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri integratori alimentari.

10. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle richieste giunte presso l'apposito ufficio l'AIFA, quest'ultima pubblica sul proprio sito istituzionale un documento riguardante l'analisi delle autorizzazioni concesse.

Art. 32-ter.

(Informazione e presentazione di integratori alimentari).

1. Nei quadro dell'attività di informazione e presentazione degli integratori alimentari svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore non superiore a 5 euro e comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.

3. Chiunque, in violazione del comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da cinque a dieci mila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione del comma 2, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna comporta per il farmacista la perdita della titolarità dell'esercizio.

Art. 32-quater.

(Tracciabilità e monitoraggio degli integratori alimentari).

1. L'indicazione all'utilizzo di integratori alimentari da parte di professionisti autorizzati a prescrivere medicinali deve avvenire attraverso ricetta al fine di una corretta tracciabilità e monitoraggio.

32.01. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure di trasparenza in capo alle strutture sanitarie accreditate).

1. Le Regioni garantiscono la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la

pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che indichino le attività svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.

32. 02. Ferrara, Nicchi, Ricciatti, Paglia, Pellegrino.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).

1. Le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di *performance* delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito internet, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.

2. Il mancato rispetto della disposizione di cui comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende sanitarie comporta la decadenza del direttore generale nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

32. 057. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).

1. Le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di *performance* delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito internet, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione

delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.

2. Tutti i verbali inerenti gli incontri tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e le regioni, siano esse in piano di rientro o meno, devono essere pubblicati entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo presso il sito dell'AGENAS nella sezione monitoraggio e valutazione.

3. Il mancato rispetto del comma 1 da parte delle aziende sanitarie e dell'AGENAS comporta la decadenza del direttore generale nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

32. 058. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure per la trasparenza delle informazioni nel sistema sanitario nazionale).

1. Tutte le aziende sanitarie impegnate nell'erogazione dei servizi all'interno del sistema sanitario nazionale assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di *performance* delle strutture accreditate siano esse pubbliche o private, mediante la pubblicazione costante ed aggiornata mensilmente sul proprio sito *internet*, delle attività mediche svolte a livello di singola disciplina nonché il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché delle presenze e relative competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati informativi.

2. Tutti i verbali inerenti gli incontri tra il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e le regioni, siano esse in piano di rientro o meno, devono essere pubblicati entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo presso il sito dell'AGENAS nella sezione monitoraggio e valutazione.

3. Tutti gli uffici coinvolti nell'acquisto di beni e servizi presentino al proprio responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione trimestrale indicando le liberalità accettate dalle aziende sanitarie e gli utilizzi di queste. È compito del responsabile per la trasparenza

e la prevenzione della corruzione la pubblicazione, entro e non oltre il trimestre successivo, della pubblicazione sul sito della azienda, nella sezione amministrazione trasparente, delle informazioni ricevute garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati.

4. Tutti gli uffici coinvolti nell'acquisto di beni e servizi presentino al proprio responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione trimestrale indicando gli affidamenti diretti e le procedure negoziate con le ragioni che hanno fatto preferire per questi metodi nonché l'indicazione degli singoli importi. È compito del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione la pubblicazione, entro e non oltre il trimestre successivo, della pubblicazione sul sito della azienda, nella sezione amministrazione trasparente, delle informazioni ricevute garantendo ai cittadini la massima fruizione dei dati.

5. È conferito all'AGENAS il compito di istituire, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, un'apposita sezione sul proprio sito per permettere agli attuali e presunti fornitori del servizio sanitario nazionale di dichiarare finanziamenti a partiti, uomini politici, fondazioni, *onlus*, consorzi. Tale dichiarazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30° giorno dalla data di erogazione del finanziamento. I dati che dovranno essere conferiti riguardano almeno l'ente finanziatore, l'importo erogato, il soggetto o l'ente oggetto dell'erogazione, la data dell'avvenuto finanziamento. È compito dell'AGENAS il costante aggiornamento dei dati garantendo ai cittadini la loro massima fruizione. La mancata dichiarazione da parte del fornitore comporta la decadenza dei contratti sottoscritti con qualsiasi ente del servizio sanitario nazionale.

6. Il mancato rispetto delle indicazioni presenti nei commi precedenti comporta la decadenza del direttore generale, sia esso di una delle aziende sanitarie interessate che dell'AGENAS, nonché del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

32. 059. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 8-*quinquies*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e nei limiti di spesa programmati, le regioni e le aziende sanitarie locali, al fine di una effettiva trasparenza ed accessibilità, individuano i soggetti accreditati con cui stipulare accordi contrattuali per l'assegnazione delle risorse disponibili anche sulla base dei seguenti criteri:

a) Capacità di erogazione delle singole aziende sanitarie locali tenuto conto del rapporto tra bacino di utenza e le richieste assistenziali;

b) Dislocazione territoriale dei soggetti accreditati al fine di una più efficiente ed appropriata allocazione dei medesimi nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento;

c) Sottoscrizione di un precedente contratto;

d) Esito positivo delle verifiche in relazione al volume e all'appropriatezza dell'attività svolta e della qualità dei risultati conseguiti;

e) Il rispetto dei limiti di spesa e l'ottemperanza ai vincoli contrattuali;

f) Potenzialità di erogazione da parte di soggetti interessati in relazione alla dotazione tecnologica, alla presenza di personale qualificato, all'efficace ed efficiente collegamento al Centro Unico di Prenotazione (CUP), la maggiore accessibilità alle prestazioni sanitarie, l'accertata correttezza del rapporto con l'utenza.

32. 062. Grillo, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

All'articolo 11, comma 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso il secondo periodo.

32. 061. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Classificazione medicinali equivalenti a carico del servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

l'ultimo periodo è soppresso.

32.056. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione).

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 81, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente comma:

5. È consentito a soggetti terzi di produrre principi attivi e medicinali coperti da certificati complementari di protezione ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009, al solo fine di consentire lo stoccaggio di tali principi attivi e medicinali per la futura commercializzazione dopo lo scadere del relativo certificato complementare di protezione e l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale o del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo nonché del medicinale non costituisce contraffazione del relativo brevetto o certificato complementare di protezione in conformità alle normative vigenti.

b) La rubrica dell'articolo 81 è sostituita dalla seguente: «Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 e produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione».

c) L'articolo 200 è abrogato.

2. L'attività di cui all'articolo 81, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 30 del 2005, come sostituita dalla presente legge, è sottoposta a costante monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo tecnico composto da Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, AIFA e AGENAS. L'attività di tale tavolo dovrà essere presentata all'interno di appositi verbali pubblicati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di protocollo, sui vari siti istituzionali.

32.055. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da

Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Integrazioni al Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219).

1. Al comma 4 dell'articolo 124 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo le parole: «alle regioni e all'AIFA» sono aggiunte le parole: «e pubblicati sui siti istituzionali delle strutture sanitarie interessate nell'apposita sezione amministrazione trasparente». La pubblicazione deve avere cadenza trimestrale».

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 è aggiunto il comma 11:

11. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello delle richieste l'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale un documento riguardante l'analisi delle autorizzazioni concesse.

3. Il comma 5 dell'articolo 147 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, è sostituito dal seguente:

5. Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da cinque a diecimila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna comporta per il medico la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo paria tre anni mentre per il farmacista è prevista la perdita della titolarità dell'esercizio. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione dell'ammenda da cinque a diecimila euro.

32. 054. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'istituto superiore di sanità e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 3, lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.542, sono abrogati.

32. 053. Crimì, Gelli, Lenzi, Amato.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole: «per i plasmaderivati di produzione regionale» aggiungere le seguenti: «e per i medicinali per i quali esistono più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite di procedure di gara aggiudicate con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;

b) al comma 8, lettera a) le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e» sono soppresse.

32. 067. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte dei medicinali non coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti dal medesimo brevetto, nonché da parte dei medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del *budget* assegnato alle aziende titolari delle relative AIC è ripartita, ai fini del ripiano, a lordo IVA, tra le medesime aziende nel limite massimo delle rispettive quote di mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concorrono alla ripartizione del ripiano dell'eventuale sfioramento decorsi 24 mesi dalla loro immissione in commercio».

32. 068. Grillo, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'Aifa non potrà stipulare accordi con le cause farmaceutiche che rechino clausole di riservatezza o qualsiasi elementi i riferimento che tenda a limitare la piena assoluta trasparenza degli atti.

b) l'Aifa è tenuta a pubblicare integralmente sul sito istituzionale e su quello del Ministero della salute, le decisioni prese in materia di

autorizzazione in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi nonché del Comitato tecnico scientifico dell'Aifa;

c) l'Aifa assume tutte le iniziative e gli atti necessari alla piena ed integrale attuazione delle disposizioni recate dalla Direttiva 89/105/CEE e in invia annualmente una relazione alle competenti commissioni parlamentari nella quale sono indicate in dettaglio le motivazioni delle scelte operate dal Comitato tecnico scientifico e dal Comitato rimborsi e prezzi.

d) l'Aifa avvia tutte le opportune e necessarie iniziative affinché l'Agenzia Europea dei Medicinali (E.M.A.) pubblichi tutti i dati inerenti alle decisioni prese in materia di approvazione dei farmaci ivi comprese le informazioni relative al nuovo farmaco se questi è sovrapponibile o migliore rispetto ad altri già presenti sul mercato;

e) il Ministero della salute al fine della attuazione dell'Accordo di aggiudicazione congiunta, stipulato a Bruxelles il 16 ottobre 2014 adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'acquisto di vaccini e farmaci antivirali, la procedura di aggiudicazione degli appalti sulla base del citato Accordo, contestualmente determina le modalità per la pubblicazione sul sito del Ministero della salute le procedure e gli atti integrali di acquisto dei farmaci e vaccini antivirale, nonché le prescrizioni ivi riportate.

32. 069. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.

(Attivazione del dossier farmaceutico).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 è aggiunto il seguente:

2. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il dossier farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro

associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al dossier farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del dossier a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

32. 078. Vignali, Bernardo.